




ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



Circolare Informativa 2

Accounting, Tax & Legal

Marzo 2022

D.L. n. 228/2021 convertito dalla L. n. 15/2022

Decreto c.d. "Milleproroghe"

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.P.A.
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)
Tel. +39 0444 1237300
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.



Nella Gazzetta Ufficiale del 28.02.2022 n. 49, è stata pubblicata la L. n. 15/2022, di conversione del D.L. n. 228/2021 (c.d. decreto "Milleproroghe") le cui novità hanno efficacia dall'1.03.2022.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in ambito fiscale.

1. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESTESI AL BILANCIO 2021

(ART. 3 DL 228/2021 comma 5 - quinquiesdecies)

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 60, comma 7-bis, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", è stata riproposta la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d'esercizio 2021 a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2020.

Tale proroga, già prevista dalla Legge Finanziaria 2022, soltanto se nel bilancio d'esercizio 2020 non è stato effettuato "il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", è ora estesa a tutti i soggetti.

2. PROROGA SANATORIA DEGLI OMESSI VERSAMENTI IRAP PER ERRATA APPLICAZIONE ESONERO

(ART. 20-bis DL 228/2021)

E' stato prorogato dal 31.1.2022 al 30.6.2022 il termine entro il quale i soggetti che hanno "splatfonato" il limite di cui Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final (euro 800.000) a seguito dell'errata applicazione dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020 di cui all'art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", possono regolarizzare i versamenti senza sanzioni e interessi.

3. DETRAZIONI "EDILIZIE" – SPESE PER VISTI E ASSERVAZIONI

(ART. 3-sexies DL 228/2021)

Per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus del 110% sono detraibili anche le spese sostenute per il visto di conformità e l'asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021.

4. ESCLUSIONE DELLE SANZIONI PER ERRATA O TARDIVA TRASMISSIONE DELLE CU RELATIVE AGLI ANNI 2015, 2016 E 2017

(ART. 3 DL 228/2021 comma 5-bis)

Viene inserita una sanatoria sulle sanzioni di cui al comma 6-quinquies del DPR n. 322/98 (euro 100 per ogni certificazione) per le pregresse violazioni sulla tardiva/errata trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU. In particolare, nei casi di tardiva o errata trasmissione telematica delle CU nei periodi 2016, 2017 e 2018, non ha luogo l'applicazione della sanzione se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di trasmissione. La sanatoria in oggetto non si applica alle violazioni riguardanti l'omessa trasmissione telematica delle CU.

5. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – PROROGA DEL TERMINE "LUNGO"

(ART. 3-quater DL 228/2021)

Viene prorogato dal 30.06.2022 al 31.12.2022 il termine "lungo" previsto per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" (ordine e acconto minimo del 20%) entro il 31.12.2021 al fine di usufruire del credito di imposta.

La proroga del termine riguarda:

- i beni materiali e immateriali “ordinari” di cui all’art. 1 comma 1054 della L. 178/2020 (credito d’imposta 10%, con limite massimo di 2 milioni per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali);
- i beni materiali “4.0” di cui all’art. 1 comma 1056 della L. 178/2020 (credito d’imposta nella misura del 50% per la quota di investimenti tra il 2,5 e 10 milioni, 10% per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni).

6. TERMINE DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

(ART. 3-bis DL 228/2021)

Viene precisato che le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall’art. 18 del DL 73/2021, si applicano alle procedure concorsuali “avviate dal 26 maggio 2021 compreso”. La normativa consente al cedente o prestatore di emettere nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 ss. del DPR 633/72, a partire dalla data in cui il cessionario o committente è “assoggettato” ad una procedura concorsuale.

7. DILAZIONI DEI RUOLI - PROROGA

(ART. 2-ter DL 228/2021)

Ai sensi dell’art. 13-decies comma 5 del DL 137/2020, i debitori che, all’8.03.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, potevano essere riammessi senza pagare tutte le rate insolute se avessero presentato domanda entro il 31.12.2021. Viene ora prorogato il termine di presentazione della domanda di dilazione al 30.04.2022.

8. ASSEMBLEE A DISTANZA

(ART. 3 DL 228/2021 comma 1)

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31.07.2022.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

- prevedere, nelle Spa, nelle Sapa, nelle Srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Non è stata disposta alcuna proroga al termine di approvazione del bilancio 2021 che resta confermato al 30.4.2022 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

9. STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE

(ART. 3 DL 228/2021 comma 1-ter)

Si stabilisce che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

Viene, in particolare, sostituito, nel comma 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al 31.12.2020 con quello al 31.12.2021.

Quindi gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2026.

10. LIMITE AL TRASFERIMENTO DI CONTANTI

(ART. 3 DL 228/2021 comma 6-septies)

Si stabilisce che dal 1° gennaio 2022 e fino al 1° gennaio 2023 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro).

Tale novità è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine alle sanzioni ed ai minimi edittali. Per le violazioni commesse dall'1.01.2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000,00 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000,00 euro.

11. AIUTI RICONOSCIUTI DA REGIONI, PROVINCE E ALTRI ENTI TERRITORIALI

(ART. 20 DL 228/2021)

Viene previsto l'adeguamento delle misure riconosciute da Regioni, Province autonome e altri enti territoriali (artt. 54 e 61 del DL 34/2020) alla proroga dal 31.12.2022 al 30.6.2022 per il Quadro temporaneo per gli aiuti di stato.

In particolare, la proroga è stata prevista con riferimento a:

- gli aiuti sotto forma di anticipi, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili;
- gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese;
- gli aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;
- gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali;
- gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.

12. MODIFICHE ALL'OPERATIVITÀ DEL FONDO DI GARANZIA PMI

(ART. 3 DL 228/2021 commi 4-bis e 4-ter)

L'art. 3 comma 4-bis modifica la disciplina del Fondo di Garanzia PMI mediante:

- ripristino dell'operatività della garanzia all'80% per il periodo dall'1.07.2022 al 31.12.2022;
- differimento del termine di rimborso del capitale per finanziamenti fino a 30.000,00 euro.

Modificando i commi 55 e 57 dell'art. 1 della L. 234/2021, si dispone che, dall'1.07.2022 al 31.12.2022, ferme restando le maggiori coperture previste dal DM 6.03.2017 Ministero dello Sviluppo economico in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, la garanzia del Fondo operi:

- per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2;
- per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione.

Si prevede che il termine iniziale (che cade nel 2022) di rimborso dei finanziamenti fino a 30.000,00 euro possa essere differito fino a 6 mesi su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

13. PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI

(ART. 1 DL 228/2021 comma 28-ter e 3-septies)

Come noto, nella Nota integrativa le società di capitali devono riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nell'esercizio precedente di ammontare complessivo pari o superiore a euro 10.000.

Tale obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato / aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, DL n. 124/2017 "a partire dal 1° gennaio 2020", l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.

Tale previsione è stata "sospesa" per il 2021 dall'art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021, con differimento della relativa operatività all'1.1.2022.

Ora, in sede di conversione del Decreto in esame, è previsto che:

- "per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° luglio 2022" (in precedenza 1.1.2022);
- "per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023".

14. SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

(ART. DL 228/2021 comma 5-septies)

In sede di conversione è stato prorogato dal 31.12.2021 al 31.3.2022 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini della Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa". Di conseguenza sono sospesi, per il periodo 23.2.2020 - 31.3.2022, i termini di:

- 18 mesi (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
- 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Tale sospensione riguarda anche il termine di un anno per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

Un cordiale saluto
ENDEVO ADVISORY FIRM